

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 agosto 2025, n. 1263

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinque - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Strategie e Governo dell'offerta concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta l'Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti.

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- c) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., pari a 8.308.444,00 € complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella seguente:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025	
ASL BA	1.520.937,00 €

ASL FG	2.470.802,40 €
ASL BR	458.615,20 €
ASL LE	2.470.802,40 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	8.308.444,00 €

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio di cui al presente provvedimento contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/09/2025, al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei contratti di cui ai precedenti punti 3 e 4;
6. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

RAFFAELE PIEMONTESE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinque - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.

Visti:

- la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., all’art. 2, co. 1, attribuisce alle Regioni l’esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- la Legge Regionale 28 dicembre 1994, n. 36 “Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii.; il D.Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1974 del 07/12/2020, recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2024, n. 1295, recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”
- il Decreto del Presidente della Giunta n. 473 del 26/10/2024, avente ad oggetto: “Assegnazione delle deleghe in materia di “Sanità, Benessere Animale, Sport per Tutti”.
- la deliberazione di Giunta regionale n. 398 del 31/03/2025 recante: “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale”;
- Vista la DGR n. 1080 del 29/07/2025 di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale al 30/09/2025;

- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025.

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

VISTO il comma 9 dello stesso art. 32 dello Legge n. 449 del 1997, secondo cui le Regioni e le Aziende Unità Sanitarie Locali devono assicurare l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse, in particolare, secondo quanto rappresentato nello stesso comma.

VISTO il Decreto Legge 7.10.2008, n. 154 recante "Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

CONSIDERATO che la Costituzione e la Legislazione ordinaria attribuiscono alla Pubblica Amministrazione di operare, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario".

RILEVATO che le misure di cui sopra sono riconosciute fondamentali anche dalla Giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha stabilito "*la fissazione dei limiti dei tetti di spesa costituisce oggetto di atto autoritativo di esclusiva competenza delle Regioni e rappresenta un preciso ed ineludibile obbligo dettato da insopprimibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica*".

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che "*le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.*"

L'art. 11 della legge regionale n. 32/2001 contiene norme in materia di verifica dei volumi di attività e qualità dei risultati delle strutture private, verifica del fabbisogno e stipula degli accordi contrattuali.

CONSIDERATO, pertanto, che il Budget e la sottoscrizione dell'accordo influiscono unicamente, nel rapporto con l'erogatore, assegnando allo stesso un Budget massimo di prestazioni ai fini del mantenimento del tetto programmato di acquisto dei servizi sanitari da privato finalizzato al contenimento della spesa.

VISTA la L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che all'art. 3 "Tetti di spesa" prevede:

"1. In attuazione dell'articolo 8 quinque, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo

1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente.

2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1.”

Posto in evidenza che la L.R. n. 9/2017 all'art. 1 "Finalità" prevede che la Regione, con gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, garantisce l'attuazione dell'articolo 32 della Costituzione attraverso l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.

La medesima legge regionale stabilisce che la Regione e le aziende sanitarie locali (AASSLL) mediante gli accordi contrattuali definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nell'ambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

All'art. 21 "Rapporti con i soggetti accreditati" la LR n. 9/2017 prevede che:

1. *La Giunta regionale, sentiti i direttori generali delle AASSLL e le rappresentanze dei soggetti accreditati, detta gli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con l'indicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per l'individuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.*
2. *La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.*
3. *La Regione e le AASSLL, anche sulla base di eventuali intese con le organizzazioni rappresentative a livello regionale, stipulano rispettivamente: a) accordi con gli enti ecclesiastici e gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCSS) privati; b) contratti con le strutture private e professionisti accreditati.*
4. *Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*

TENUTO CONTO che la medesima LR n. 9/2017 all'art. 26 "Revoca e sospensione dell'accreditamento. Sanzioni" prevede che l'accreditamento sia revocato, con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, in caso di violazione grave dell'accordo contrattuale o contratto di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992 e di violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori. In tal caso, il dirigente della sezione regionale competente assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della

violazione, pena la revoca dell'accreditamento. La revoca dell'accreditamento può essere disposta immediatamente, senza invito alla rimozione, qualora le violazioni o la carenze di cui innanzi siano gravi e continuative, oppure siano state reiterate. L'accreditamento è sospeso in caso di:

- a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
- b) sospensione dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'articolo 14.

Per le fattispecie di cui innanzi (violazione grave dell'accordo contrattuale o violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente) si applica la sanzione pecunaria compresa tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di euro 40 mila.

VISTO l'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza che prevede: *"Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche"*

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto *"Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"* con il quale è stata articolata la rete assistenziale delle strutture pubbliche e private dedicate all'ASD e che, nello specifico, prevede l'istituzione:

- All'art. 4 dei "MODULI/CENTRI TERAPEUTICO-RI/ABILITATIVI INTENSIVI ED ESTENSIVI";
- All'art. 5 del "CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO";
- All'art. 6 della "COMUNITÀ RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO",

unitamente al fabbisogno regionale di posti ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

TENUTO CONTO che il Programma Operativo 2016-2018 approvato con Deliberazione della Giunta regionale 6 febbraio 2018, n. 129 ha previsto tra le azioni da avviare e le misure da attuare l'implementazione della rete per i disturbi dello spettro autistico mediante rilascio dei provvedimenti di autorizzazioni ed accreditamento, approvazione di deliberazione di determinazione dei tetti di spesa, di approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali ed avvio contrattualizzazioni.

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 *"Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)"* art. 72 *"Contributo metodo ABA e fondo autismo"*

CONSIDERATO che con DGR n. 1293 del 20/09/2022 sono state determinate le tariffe per i setting assistenziali disciplinati dal R.R. n. 9/2016 da applicare alle strutture autorizzate ed accreditate.

TENUTO CONTO che con DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto *"Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione"*

della spesa" si è preso atto del disavanzo del SSR in via di completa definizione nell'esercizio 2022 stabilendo, inoltre, l'urgenza di intervenire, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario negli esercizi 2023 e 2024, anche nelle more della definizione della disponibilità complessiva delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale per le quali è aperto un confronto con il Governo e dei relativi criteri di riparto da cui la Regione Puglia è significativamente penalizzata.

Con la citata DGR n. 412/2023 al punto 8 lettera h) del deliberato la Giunta regionale ha dato mandato di procedere alla

h) *riqualificazione della spesa per acquisto prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari da privato accreditato in relazione all'Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita, persone cui sono applicate le misure di sicurezza, prevedendo:*

1. *il divieto di acquisto di prestazioni da privato accreditato regionale se in contrasto con contenuti di provvedimenti e disposizioni dettate dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere animale;*
2. *il divieto di acquisto di prestazioni da strutture extraregionali.*

Con deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2024, n. 857 ad oggetto: "DGR n. 1982/2023 - Rideterminazione fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2024", è stato approvato per l'anno 2024 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., con implementazione del precedente fondo di cui alla DGR n. 1982/2023, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2024	
ASL BA	1.182.654,00 €
ASL FG	2.361.827,00 €
ASL BR	229.307,60 €
ASL LE	2.301.660,90 €
ASL TA	693.643,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	6.769.092,50 €

TENUTO CONTO che è alta la domanda di presa in carico dei minori ed adulti affetti da autismo e che la Regione intende garantire ai propri assistiti le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 sui LEA.

TENUTO CONTO che, a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il R.R. n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento.

Preso atto che la spesa per il Fondo invalicabile di remunerazione regionale valevole per l'anno 2025 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i. rientra nei LEA, Livelli Essenziali di Assistenza finanziati dal Fondo Sanitario Nazionale

Premesso quanto innanzi, al fine di implementare le prestazioni LEA per l'autismo e rendere possibile la contrattualizzazione delle strutture accreditate e attive sul territorio, si propone di determinare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al RR n. 9/2016 e s.m.i., in considerazione delle province nelle quali insistono tali strutture, come da tabella che segue:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNAZIONE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025	
ASL BA	1.520.937,00 €
ASL FG	2.470.802,40 €
ASL BR	458.615,20 €
ASL LE	2.470.802,40 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	8.308.444,00 €

Il fondo di remunerazione viene implementato di € 1.539.351,50, rispetto al fondo determinato con D.G.R. n. 857/2024 pari a € 6.769.092,50, per un totale di € 8.308.444,00.

Al fine di un utilizzo adeguato e conforme alle leggi del predetto fondo, nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali in tema di autorizzazione all'esercizio, accreditamento ed accordi contrattuali – D.Lgs n. 502/92 e LR n. 9/2017 - di seguito si forniscono ai Direttori generali delle AA.SS.LL. i seguenti indirizzi applicativi:

- a) I soggetti affetti da autismo presi in carico dai Servizi di Neuropsichiatria delle Aziende sanitarie Locali all'interno dei Dipartimenti di Salute Mentale, qualora non seguiti direttamente dai predetti Servizi, sono autorizzati a frequentare le strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. con oneri a carico del SSR nel rispetto delle quote di partecipazione a carico dell'utente/Comune laddove previste, nel rispetto dei posti/prestazioni accreditati e contrattualizzati, nonché delle liste d'attesa;
- b) L'autorizzazione alla frequenza nelle strutture dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 contrattualizzate con le AA.SS.LL. ha priorità rispetto all'autorizzazione dell'assistito da parte

del Servizi di Neuropsichiatria al contributo per il metodo ABA di cui all'art. 72 L.R. n. 32/2022 che ha sostituito l'art. 38 della L.R. n. 26/2006;

- c) i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/09/2025, al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
- d) di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei contratti.
- e) il mancato rispetto delle indicazioni impartite con il presente provvedimento o con i provvedimenti innanzi richiamati, da segnalarsi da parte del Direttore generale e del Direttore del Dipartimento di DSM/NPIA della ASL al Dipartimento Politiche della Salute e Benessere Animale, comporterà per il soggetto erogatore la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 9/2017.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Eredi Valutazione di impatto di genere:

L’impatto di genere stimato è: neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

Gli oneri rivenienti dal presente provvedimento rientrano nel fondo sanitario regionale trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza.

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro € 1.539.351,50 che trova copertura sul capitolo U1301071/2025 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI"

Quanto alla spesa, pari a € 6.769.092,50, già assegnata con D.G.R. n. 857/2024, trova copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 e non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. 7/1997, art. 8 quinque del D.Lgs. 502/92, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto dell'allegato A "Parere tecnico" che si intende parte integrante;
2. di approvare per l'anno 2025 il fondo unico regionale di remunerazione per l'acquisto delle prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., pari a 8.308.444,00 € complessivi, assegnato alle Aziende Sanitarie Locali come da tabella seguente:

FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE AUTISMO ASSEGNATO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VALEVOLE PER L'ANNO 2025	
ASL BA	1.520.937,00 €
ASL FG	2.470.802,40 €
ASL BR	458.615,20 €
ASL LE	2.470.802,40 €
ASL TA	1.387.287,00 €
ASL BT	- €
TOTALE	8.308.444,00 €

3. di recepire il contenuto del documento istruttorio di cui al presente provvedimento contenente gli indirizzi applicativi impartiti ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ivi compreso il recepimento del fondo di remunerazione e la sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate all'esercizio ed accreditate;
4. di stabilire che i Direttori generali procedano con propria deliberazione, entro il 31/08/2025, al recepimento ed alla ripartizione del fondo per l'acquisto di prestazioni da strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, nonché alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i, entro e non oltre il 31/08/2025, trasmettendo tutta la documentazione, entro e non oltre il 15/09/2025, al competente Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria;
5. di rimandare a separato provvedimento l'approvazione degli schemi-tipo di accordi contrattuali per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate

dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di sottoscrizione dei contratti di cui ai precedenti punti 3 e 4;

6. di notificare il presente provvedimento a cura della struttura proponente ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali, ai Direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale, ai Responsabili dei Servizi di Neuropsichiatria Infantile ed alle Associazioni di categoria delle strutture dedicate per l'autismo;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 18/2023.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

Il DIRIGENTE di Servizio "Servizio Strategie e Governo dell'assistenza alle Persone in condizione di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria"

Elena MEMEO



Elena Memeo
08.08.2025
15:51:16
GMT+01:00

Il DIRIGENTE di Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO



Mauro
Nicastro
08.08.2025
16:57:29
GMT+02:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R..

Il DIRETTORE di Dipartimento "Promozione della Salute e del Benessere Animale":

Vito MONTANARO



Vito
Montanaro
08.08.2025
17:10:05
GMT+02:00

L' Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Raffaele PIEMONTESE



Raffaele Piemontese
11.08.2025 12:03:46
GMT+02:00



Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 11/08/2025 15:00
Serial Certificate: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

ALLEGATO A**PARERE TECNICO**

D.Lgs. 502/92 art. 8 quinque - Fondo di remunerazione regionale per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i. valevole per l'anno 2025.

VISTO il R.R. n. 9/2016 e s.m.i. ad oggetto "Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali"

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)" art. 72 "Contributo metodo ABA e fondo autismo"

CONSIDERATO che a seguito del percorso di attivazione sul territorio regionale delle strutture dedicate per l'autismo, avviato con il RR n. 9/2016, sono stati rilasciati ulteriori provvedimenti di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento per strutture dedicate per l'autismo.

PRESO ATTO della DGR n. 412 del 28 marzo 2023 ad oggetto "Analisi e valutazione della spesa sanitaria - L.R. n. 2/2011 - Programma operativo - Misure urgenti di riqualificazione e razionalizzazione della spesa"

VISTA la Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale - alla quale si rinvia integralmente e di cui il presente parere tecnico costituisce allegato - finalizzata alla determinazione del fondo unico regionale valevole per l'anno 2025 per l'acquisto di prestazioni dalle strutture private autorizzate ed accreditate dedicate per l'autismo di cui al R.R. n. 9/2016 e s.m.i.

Il predetto fondo è pari a complessivi **€ 8.308.444,00**.

Gli oneri rivenienti dal presente provvedimento rientrano nel fondo sanitario regionale trattandosi di Livelli Essenziali di Assistenza.

Dalla presente deliberazione deriva una spesa pari ad euro € 1.539.351,50 che trova copertura sul capitolo U1301071/2025 "POTENZIAMENTO DEI LEA TERRITORIALI E OSPEDALIERI"

Quanto alla spesa, pari a € 6.769.092,50, già assegnata con D.G.R. n. 857/2024, trova copertura nei tetti di spesa valevoli per l'anno 2024 e non comportano maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, tenuto conto che rientrano nelle quote del fondo indistinto assegnato alle Aziende Sanitarie Locali.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE

SI NO



Mauro
Nicastro
08.08.2025
16:57:29
GMT+02:00

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE

**PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA GSA**

Il Dirigente
Benedetto Pacifico



Benedetto Giovanni
Pacifico
08.08.2025 19:03:05
GMT+01:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2025	73	11.08.2025

D.LGS. 502/92 ART. 8 QUINQUIES - FONDO DI REMUNERAZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DALLE STRUTTURE PRIVATE AUTORIZZATE ED ACCREDITATE DEDICATE PER L'AUTISMO DI CUI AL R.R. N. 9/2016 E S.M.I. VALEVOLE PER L'ANNO 2025.

Si esprime: **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE POSITIVO**
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-GIULIA PASTORE

Dirigente

D.SSA REGINA STOLZ


 Firmato da: **REGINA STOLZ**
 Data: 11/08/2025 15:10
 Serial number: 2300957
 Valido dal 20/04/2024 al 20/04/2026
 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA